

AVVISO CESENA MIS

IL COMUNE DI CESENA

Sportello Emergenza Alluvione presso lo Sportello FACILE

IL DIRIGENTE

Ai sensi della Delibera di Giunta 215 del 4/8/2023 così come integrata dalla Delibera di Giunta n. 239 del 26/9/2023 e della Determinazione dirigenziale n.1092 del 2023 così come modificata dalle Determinazioni dirigenziali n.1113 e 1240 del 2023

DISPONE

I SEGUENTI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CESENA MIS

1. Data e Luogo di Presentazione: dal 4 settembre al 30 ottobre 2023 alle ore 13. Termine perentorio.

2. Modalità di presentazione:

- attraverso presentazione di istanza allo Sportello Emergenza Alluvioni previo appuntamento;
- tramite invio telematico all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.cesena.fc.it utilizzando specifica modulistica redatta a cura del Dirigente competente che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale;
- presentando la sopracitata modulistica, compilata e firmata, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cesena (presso il Punto accoglienza dello Sportello Facile).

3. Destinatari: il contributo CESENA-MIS spetta al nucleo familiare che non ha potuto richiedere/ottenere il MIS previsto dall'ordinanza 999/2023 in quanto sulla medesima unità abitativa è stata presentata/accertata una precedente domanda da parte di altro avente diritto (proprietario, locatario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione o uso, ecc), ovvero per non aver presentato la domanda del MIS entro il termine del 30 agosto 2023, oppure per non avere stabilito nell'abitazione danneggiata la residenza anagrafica o il domicilio da almeno 6 mesi. Il CESENA –MIS può essere richiesto anche da chi è in categoria protetta (disabile, persona fragile, persona in carico ai Servizi Sociali) ed ha presentato la domanda del MIS, direttamente o tramite amministratore di condominio ma che ha subito danni superiori a € 5.000 su beni e infrastrutture ritenute essenziali data la sua particolare condizione.

4. Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale: per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abitazione del nucleo familiare o il domicilio al momento dell'evento - 16 maggio 2023; nei casi in cui sussistono fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale o domicilio nell'abitazione sgomberata. Il Comune richiede documentazione comprovante l'effettiva dimora abituale o domicilio fissando un congruo termine, non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da

parte del Comune al soggetto interessato. Per nucleo familiare si intende quello risultante dal certificato storico di stato di famiglia, ovvero quello comunque accertato dal Comune.

5. Presupposti per la concessione del contributo e durata: il contributo spetta al nucleo familiare che detiene l'abitazione quale locatario, comodatario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione, assegnazione, uso, mero proprietario che non abbia ricevuto un contributo MIS, purché nell'abitazione medesima sussista la residenza anagrafica o il domicilio alla data del 16 maggio 2023.

6. Importo del contributo: € 2.500 forfettario per ogni nucleo familiare. Il contributo dovrà essere a sostegno di spese auto certificate relative ai beni/servizi individuati nel punto 7.

7. Costi ammissibili. Sono ammissibili i costi relativi a:

- ripristino anche parziale dei danni dell'abitazione principale abituale e continuativa;
- ripristino anche parziale dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale purché in detta pertinenza sussistono impianti i cui danni hanno compromesso la fruibilità dell'abitazione principale;
- ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione principale abituale e continuativa e delle sue pertinenze;
- interventi di ripristino pulizia e rimozione di acqua, fango, detriti dall'abitazione principale abituale e continuativa, dal fabbricato e/o relativa area esterna pertinenziale;
- sostituzione o il ripristino, o l'acquisto di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati all'interno dell'abitazione principale allo scopo di mitigare i più ampi disagi nella gestione degli aspetti correnti della vita quotidiana.

Sono ritenuti ammissibili i giustificativi relativi alle seguenti tipologie di spese:

1. Elementi strutturali
2. Finiture interne ed esterne
3. Serramenti interni ed esterni
4. Impianti: di riscaldamento, idrico-fognario compreso i sanitari, elettrico, fotovoltaico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione
5. Ascensori e Montascale
6. Pertinenze
7. Area e fondo esterno necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione o delle pertinenze
8. Pulizie e rimozione acqua, detriti e fango
9. Eventuali adeguamenti obbligatori di legge
10. Prestazioni tecniche nei limiti del 10% dei lavori al netto di IVA se necessarie in base alla normativa vigente in materia edilizia e tecnica
11. Arredi presenti nell'abitazione
12. Elettrodomestici presenti nell'abitazione
13. Elettrodomestici presenti nelle pertinenze
14. Materiale didattico

15. Stoviglie e utensili comuni

16. Abbigliamento nel limite del 10% del contributo spettante

8. Costi non ammissibili: non sono ammissibili i seguenti costi

1. danni a immobili di proprietà di una persona fisica o impresa destinati alla data dell'evento all'esercizio di una attività economica e produttiva ovvero destinati all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo all'impresa

2. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso del fabbricato o alla fruibilità dello stesso e non funzionali ad evitare la delocalizzazione

3. danni ai fabbricati o loro porzioni realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titolo abilitativo o in difformità agli stessi salvo che alla data dell'evento in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo quanto previsto dall'art. 19 bis della L. R. 23/2004 e smi

4. danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso non risultavano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data

5. danni ai fabbricati che alla data dell'evento risultavano collabenti o in corso di costruzione

6. danni a beni mobili registrati

9. Importi successivi: l'Amministrazione comunale si riserva, a fronte di ulteriori risorse, anche da donazioni private, di integrare l'importo sopra descritto, senza ulteriori istruttorie, fino all'importo massimo di € 5000.

10. Istruttoria: il Dirigente dello Sportello Facile procederà alla validazione delle domande una volta verificata la circostanza che il richiedente non ha richiesto/ottenuto il contributo MIS; si procederà successivamente alla liquidazione degli importi che potranno avvenire preferibilmente con bonifico bancario ovvero assegno bancario da riscuotere presso il Servizio di Tesoreria.

11. Controlli: si procederà al controllo campione successivo (pari al 15%) in merito all'autocertificazione relative ai danni subiti. I controlli a campione potranno essere anche contestuali alla presentazione della domanda qualora il sistema informativo abbia sorteggiato la domanda medesima come oggetto di controllo . Qualora il dichiarante non sia in grado di presentare la documentazione fiscale a comprova della spese sostenute, le stesse potranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 novembre 2023.